



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CF 00601920820

www.comune.partinico.pa.it

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
N° 12/15 DEL 16.12.2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" -3^ ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI, ATTUALMENTE NON ACCESSIBILE CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE. CIG: ZD52E7E5F8

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI**

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 3 Servizi Economico-Finanziari.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 245 DEL 14-12-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" -3^ ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI, ATTUALMENTE NON ACCESSIBILE CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE. - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG ZD52E7E5F8

Il proponente

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO

- **Che** in data 22 Aprile 2010 veniva stipulato il contratto Rep. N° 6952/2010 per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo polivalente Ninni Cassarà alla società sportiva " Polisportiva Parthenico " con sede in Partinico, Via Vincenzo Monti, 15 per la durata di anni 10 (dieci);
- **Che** è in itinere, per scadenza contrattuale, la restituzione del predetto impianto previa ricognizione e verifica fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi;
- **Che** l'Amministrazione Comunale, non ha al momento le risorse umane o finanziarie per gestire in proprio l'Impianto Sportivo denominato "Ninni Cassarà" sito in C/da Raccuglia 3^ zona PEEP;
- **Che** il mancato utilizzo dell'impianto comporterebbe un sicuro degrado dello stesso;
- **Che** è intendimento della Commissione Straordinaria procedere ad una rivisitazione normativa della disciplina regolamentare inerente la concessione degli impianti sportivi comunali;
- **Che** nelle more delle modifiche regolamentari l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno concedere a terzi la gestione in uso dell'impianto polivalente mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esclusione del campo da minigolf per bambini attualmente non accessibile causa interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della recinzione perimetrale da realizzare, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 per un periodo di mesi 6 (sei) previo pagamento di un canone di concessione determinato nell'offerta economica che viene definita in sede di gara. Quest'ultima non potrà essere inferiore alla somma complessiva pari ad €. 4.000,00 come da calcolo eseguito in separato foglio e allegato alla relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto sportivo. L'offerta economica pertanto dovrà essere presentata al rialzo rispetto all'importo del canone a base di gara pari ad €. 4.000,00;

CONSIDERATO

- **Che**, con Delibera di Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 4 dell'11 agosto 2020, avente come oggetto: *Atto di indirizzo relativo all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà" - 3^a zona Peep C/da Raccuglia Partinico* è stato deliberato:

1. *Demandare al Responsabile del Settore 3 Servizi Economico Finanziari di proporre apposita adozione di atto regolamentare volto a riformare la disciplina della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;*
2. *Nelle more, demandare al Responsabile del Settore 3 Servizi Economico Finanziari con il supporto del Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona, l'adozione di ogni atto consequenziale al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compreso la predisposizione di che trattasi e la pubblicazione di avviso pubblico per l'affidamento in concessione dell'impianto di che trattasi per mesi 6 e previo pagamento del canone determinato ai sensi delle norme vigenti;*

Visi:

- Il Regolamento di concessione in uso e/o gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D. di C.C. n.20 del 17/03/2009;
- La Delibera dei Commissari Straordinari con i poteri della Giunta n.04 del 11/08/2020
- Lo Statuto dell'Ente,
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 "Codice dei contratti" che dispone l'emanazione di determinazione a contrattare prima dell'avvio della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Vista la determina sindacale n. 11 del 31/01/2019 con la quale il Dott. Giuseppe Misuraca è stato nominato Resp.le del Settore n. 3 Servizi Economico- Finanziari ;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **Procedere** alla indizione di procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà", per la durata di mesi sei; l'importo complessivo del canone concessorio a base di gara non potrà essere inferiore ad €. 4.000,00, come da calcolo eseguito in separato foglio e allegato alla relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto sportivo, e soggetto ad unico rialzo percentuale
L'affidamento in concessione del servizio di gestione di cui al presente provvedimento verrà espletto mediante procedura di gara ai sensi dell'Art.3, lett.vv) e zz) del D.Lgs n. 50/2016 con procedura di selezione aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n. 50/2016; il criterio di aggiudicazione del servizio è quello previsto dall'art.95 comma 3 lettera a) e comma 10 del del D.Lgs n. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi indicati nell'allegato bando) con l'applicazione dell'art.97 dello stesso del D.Lgs
2. **Approvare** i documenti di gara, per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà", così distinti:

Avviso di gara

Allegato 1 - modello Istanza di partecipazione

Allegato 2 - Schema convenzione

Allegato 3 - Scheda tecnica dell'impianto

Allegato 4 - modello Offerta economica

3. **Stabilire che:**

- il contratto verrà stipulato secondo le previsioni del vigente regolamento comunale dei contratti, nella forma prevista in funzione dell'importo contrattuale;
- il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
- 4. **Dare atto che la mancata adozione del presente atto arrecerebbe gravi e certi danni all'Ente per l'interruzione di un servizio pubblico**
- 5. **Dare atto** che il bando di gara, sarà pubblicato unitamente agli allegati 1,2,3,4 e 5 all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Partinico; l'estratto del bando sarà pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Partinico;
- 6. **Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:**
 - Per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia" – sottovoce Determinazioni Dirigenziali;
 - Permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti Amministrativi".

Il Responsabile del procedimento
Geom. Filippo Bonzanaro

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giuseppe Misuraca

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI PARTINICO - COMUNE DI PARTINICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD52E7ESF8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.000,00

Oggetto

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NINNI CASSARA' 3 ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI, ATTUALMENTE NON ACCESSIBILE CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

Procedura di scelta
contraente

PROCEDURA APERTA

Oggetto principale del
contratto

SERVIZI

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia
di centralizzazione
della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

Annulla Comunicazione Modifica
COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Comune di Partinico

Città Metropolitana di Palermo

cod. fisc./partita IVA 00601920820

SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Resp.le: Dott. Giuseppe Misuraca

AVVISO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" SITO IN PARTINICO - III
ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA

CIG: ZD52E7E5F8

Procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato "Ninni Cassarà" sito in Partinico, III zona PEEP C/da Raccuglia;

Visto l'art. 90 L. 289/2002 c. 25 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica";

Vista la Legge Regionale Sicilia 29 Dicembre 2014 n° 29 "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva";

Visto il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 17.03.2009;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 04 del 11/08/2020 con cui sono state definite le linee di indirizzo per la predisposizione del bando finalizzato all'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto;

Il Comune di Partinico intende affidare in concessione l'impianto sportivo comunale denominato "Ninni Cassarà" sito in Partinico, III zona PEEP C/da Raccuglia, come individuato e meglio specificato nel presente bando e relativi allegati e alle condizioni stabilite nel presente avviso e nello schema di convenzione.

I soggetti interessati dovranno formulare la propria offerta, alle condizioni, termini e modalità descritti nel presente bando.

Articolo 1 - Oggetto e finalità della procedura

1.1) Oggetto

Il presente avviso ha come oggetto la concessione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà" sito in Partinico (PA), III zona PEEP C/da Raccuglia – identificato in catasto al Foglio 12 part.3743 del Comune di Partinico ad esclusione del campo da minigolf per bambini attualmente non accessibile causa interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della recinzione perimetrale da realizzare.

L'impianto, dotato di una superficie complessiva di circa mq 9.000 è composto da:

- n. 4 campi da tennis
- n. 1 campo polifunzionale;
- n. 1 gradinata (tribuna scoperta) connessa ai campi da tennis;
- n. 2 campi di bocce ;
- n. 1 campo minigolf ;
- n. 1 campo minigolf per bambini;
- n. 2 corpi servizi igienici;
- n. 1 muro di allenamento del tennis;
- n. 1 ufficio;
- n. 1 spogliatoio distinto per sesso;
- n. 1 locale tecnico

1.2) Finalità

Lo scopo della presente procedura è:

- a) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva in genere nonché dell'attività ludico-motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- b) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- c) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale e il quadro delle strutture a supporto dello stesso;
- d) garantire una miglior gestione dell'area sportiva relativamente alle esigenze dell'utenza e della comunità assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale.

1.3) Disposizioni normative

La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso, dalla Legge Regionale Sicilia 29 dicembre 2014 n. 29 "Testo Unico in materia di sport" e dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali di Partinico approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 17.03.2009, e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

1.4) Stato di conservazione

L'impianto sportivo è individuato nella scheda tecnica allegata al presente avviso (Allegato 3), nella quale è descritto anche lo stato di conservazione.

L'impianto viene dato in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente avviso e nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 2 - Concedente

2.1) Amministrazione

Il concedente è il Comune di Partinico (PA) - Piazza Umberto I, n. 3 CAP 90047 - Settore 3 Servizi Economico Finanziari - e Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona Ufficio Sport - Codice fiscale: 00601920820 P.Iva: 00601920820, centralino 0918913200 sito web www.comune.partinico.pa.it

Articolo 3 - Sopralluogo obbligatorio

3.1) Informazioni e contatti

Gli interessati possono richiedere informazioni sul bene oggetto del presente bando e concordare l'appuntamento per il sopralluogo obbligatorio contattando l'Ufficio Patrimonio del Comune di Partinico all'indirizzo email ufficiopatrimonio@comunc.partinico.pa.it;

La partecipazione al sopralluogo è condizione obbligatoria per partecipare al bando.

Nel caso il legale rappresentante dell'associazione e/o società concorrente partecipante sia impossibilitato a presenziare, il sopralluogo potrà essere effettuato da un proprio delegato, previa presentazione di delega scritta.

Articolo 4 - Durata della concessione

4.1) Durata

La durata della concessione è di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

4.2) Rapporti tra concedente e gestore

Il rapporto tra Comune di Partinico e concessionario è regolato dallo schema di convenzione allegato al presente avviso che il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente e al quale, in sede di stipula del contratto, potranno essere apportate modifiche non sostanziali.

Articolo 5 - Canone di concessione

5.1) Importo a base di gara

L'affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone di concessione determinato nell'offerta economica che viene definita in sede di gara. Quest'ultima non potrà essere inferiore alla somma semestrale pari a €. 4.000,00 come da calcolo eseguito in separato foglio allegato alla relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto sportivo;

L'offerta economica pertanto dovrà essere presentata al rialzo rispetto all'importo del canone a base di gara pari ad € 4.000,00

5.2) Modalità di versamento

L'intero importo del canone semestrale dovrà essere versato entro la data di consegna dell'impianto sportivo.

Articolo 6 - Obblighi del concessionario

6.1) Oneri del concessionario

Il concessionario deve occuparsi della vigilanza dell'area oggetto di concessione, della manutenzione ordinaria dell'impianto e della pulizia del verde all'interno del perimetro della struttura, nonché del pagamento delle utenze che afferiscono all'impianto tramite l'intestazione diretta delle stesse.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.

Per ogni altro aspetto si rimanda allo schema di convenzione allegato alla presente procedura.

6.2) Esecuzione di opere

L'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni edilizie o delle norme che disciplinano la materia sotto il profilo igienico-sanitario, nonché della sicurezza e della prevenzione incendi.

Per ogni intervento deve essere data preventiva comunicazione scritta all'Ufficio tecnico del Comune di Partinico prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori. Il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni.

Le opere potranno essere eseguite solo dopo il nulla osta del Comune.

Qualora le opere di manutenzione ordinaria siano previste nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.

Articolo 7 - Garanzie

7.1) Documentazione richiesta

Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

- a) una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari al 10% del canone di concessione;
- b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con effetto dalla data di decorrenza della convenzione con massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.

Articolo 8 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Soggetti ammessi

Ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Società sportive regolarmente costituite che siano affiliate a

Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di promozione riconosciute dal CONI, cioè iscritte nel registro istituito presso il CONI, disputanti regolari campionati provinciali, regionali o nazionali.

Il concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo e uno statuto e trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90 c. 17 della legge 27 dicembre 2020, n. 289.

Articolo 9 - Requisiti per partecipare alla gara

9.1) Requisiti richiesti

Possono prendere parte alla procedura i soggetti di cui all'art. 8 del presente Avviso Pubblico.

I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente avviso dal soggetto singolo e da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e permanere fino alla stipula della convenzione e per tutta la durata del contratto.

Per essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti interessati, e in possesso dei sopraindicati requisiti di partecipazione, dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando (allegato I), nella quale dovranno essere necessariamente indicati:

a) la denominazione del soggetto partecipante, la sede legale, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive la domanda (ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata); in caso di domanda/offerta congiunta, la domanda/offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti/offertenti;

b) il recapito del/i partecipante/i ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in questione;

c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante, avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara:

1. di non avere scopo di lucro (così come dall'atto costitutivo e dallo statuto da allegare);
2. di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo dell'immobile;
3. di essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;
4. di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell'Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni;
5. di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Partinico alla data di pubblicazione del presente bando;
6. di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene immobile oggetto del presente bando, sollevando il Comune di

- Partinico da ogni responsabilità al riguardo, anche con specifico riferimento alla eventuale non rispondenza degli impianti alle normative vigenti;
7. di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione e di accettarne i contenuti senza condizioni o riserve;
 8. di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla scadenza del rapporto concessorio, o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di manutenzione ordinaria realizzate, comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Partinico, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;
 9. di essere consapevole che l'uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le quali dovranno essere svolte entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
 10. di essere consapevole che sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della concessione;
 11. di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione del bene, a stipulare idonee polizze assicurative a tutela del bene pubblico e per la responsabilità civile contro terzi, indicate nel bando e a consegnarle prima della sottoscrizione della convenzione;
 12. di avere preso visione del Regolamento Comunale per la gestione degli Impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 17.03.2009 e di accettarlo integralmente;
 13. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a collaborare con il Comune per l'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta;
 14. che il rappresentante legale non è stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
 15. di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 16. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
 17. di rientrare nelle categorie di soggetti ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso;
 18. di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'affidamento;
 19. di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 20. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), così come aggiornato dal D.lgs 101/2018, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di gara e in caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;
 21. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 per le quali non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti.
 22. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs, n 50/2016 e s.m.i.

In caso di partecipazione/offerta congiunta i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i soggetti partecipanti/offendenti e la predetta dichiarazione deve essere resa da ciascun legale rappresentante dell'Associazione/Fnte partecipante offerente.

In relazione a quanto dettagliatamente descritto nell'art. 12 dell'avviso, la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva da presentare nella busta A, l'offerta tecnica da presentare nella busta B e l'offerta economica da presentare nella busta C devono essere sottoscritte, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

Nel caso di raggruppamenti già costituiti, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato, in originale o copia conforme, da parte della mandataria/capogruppo, alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere prodotte da ciascuno dei soggetti che costituiranno (o che già costituiscono) i R.L.C. Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando la modulistica allegata al presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Amministrazione Comunale esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nella documentazione di ammissione da presentare nella busta A deve essere inserita anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno raggruppamenti temporanei che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

9.3) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

Cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b)-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previsto dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 10 - Procedura di selezione

Procedura

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Dlg n. 50/2016 e ss.mm., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 c. 4 del citato Decreto, secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi a seguire riportati.

Articolo 11 - Criteri di valutazione

11.1) Criterio ripartizione punteggio

Il punteggio massimo di **100 punti** sarà così ripartito:

- **Offerta tecnica: 80 punti**
- **Offerta economica** (intesa esclusivamente come valore al rialzo, ovvero espressa quale unico valore percentuale al rialzo con max 2 cifre decimali, rispetto all'importo a base di gara di cui all' art. 5.1): **20 punti**

Il punteggio di 80 punti dell'offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:

Tipo	Criteri	Punteggio
A	Progetto gestionale	Punti 60
B	Curriculum	Punti 20

Sub criteri

a1	<p>Cocerenza e qualità del modello di gestione</p> <p>Saranno valutate le modalità di svolgimento dei servizi all'interno dell'impianto (pulizia, custodia, guardiania) e le attività che si intendono realizzare (attività sportiva, corsi di avviamento allo sport, attività ludico-motoria-ricreativa, coinvolgimento di categorie diverse di fruitori: giovani, anziani, disabili, adulti).</p> <p style="text-align: center;"><i>Parametri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> □ <u>servizio custodia/guardiania: max punti 2</u> (unità impiegate e modalità di svolgimento del servizio, eventuale presenza di sistemi di sicurezza e sorveglianza, ecc.); □ <u>igiene e pulizia: max punti 2</u> (unità impiegate nel servizio, frequenza interventi di sanificazione, tipologia prodotti utilizzati, ecc.) □ <u>Interdisciplinarietà delle attività praticabili sull'impianto</u> max punti 2 (tennis e discipline sportive collegate, attività motoria/riabilitativa e ricreativa, attività sociale, ecc.) □ <u>coinvolgimento categorie diverse di fruitori: max punti 4</u> (attività rivolte a giovani, anziani, disabili, adulti) 	Max p.10
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

a2	<p>Qualità del progetto sportivo</p> <p>Vengono individuati i seguenti parametri quali indicatori del livello di qualità del progetto con relativa attribuzione di punteggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ <u>Numero di iscritti: max punti 10</u> <ul style="list-style-type: none"> - da 10 a 20: punti 1 - da 21 a 30 iscritti: punti 2 - da 31 a 40 iscritti: punti 3 - da 41 a 50 iscritti: punti 4 - da 51 a 60 iscritti: punti 5 - da 61 a 70 iscritti: punti 6 - da 71 a 80 iscritti: punti 7 - da 81 a 90 iscritti: punti 8 - da 91 a 100 iscritti: punti 9 - oltre 100 iscritti: punti 10 - <u>Qualifiche istruttori: max punti 40</u> <p>Tipologia di qualifiche possedute dagli istruttori in servizio presso la struttura.</p> <p>Il punteggio sarà distribuito secondo i seguenti parametri</p>	Max p. 50
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	<p>(cumulabili in caso di presenza all'interno della struttura di più istruttori con qualifiche diverse):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>istruttore di primo grado: max punti 5</i> <input type="checkbox"/> n. 1 istruttore di primo grado: punti: 1 <input type="checkbox"/> n. 2 istruttori di primo grado : punti 2 <input type="checkbox"/> n. 3 istruttori di primo grado: punti 3 <input type="checkbox"/> più di 3 istruttori di primo grado: punti 5 - <i>istruttore di secondo grado: max punti 5</i> <input type="checkbox"/> n. 1 istruttore di secondo grado: max punti 3 <input type="checkbox"/> n. 2 o più istruttori di secondo grado: max punti 5 - <i>maestro nazionale: max punti 10</i> <input type="checkbox"/> n. 1 maestro nazionale: punti 8 <input type="checkbox"/> n. 2 o più maestri nazionali: punti 10 - <i>tecnico nazionale: max punti 20</i> <input type="checkbox"/> almeno 1 tecnico nazionale: punti 20 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

b1	<p>Curriculum soggetto proponente</p> <p>Sarà valutata l'esperienza nel campo della gestione sportiva secondo i seguenti parametri:</p> <p><u>Durata dell'esperienza: max punti 10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esperienza da 0 a 3 anni: punti 1 <input type="checkbox"/> Esperienza da 3 a 7 anni: punti 2 <input type="checkbox"/> Esperienza da 7 a 10 anni: punti 3 <input type="checkbox"/> Esperienza da 10 a 13 anni: punti 4 <input type="checkbox"/> Esperienza da 13 a 15 anni: punti 7 <input type="checkbox"/> Oltre 15 anni: punti 10 <p><u>Tipologia esperienza: max punti 10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esperienza in ambito locale: max punti 2 <input type="checkbox"/> Esperienza in ambito regionale: max punti 4 <input type="checkbox"/> Esperienza in ambito nazionale: max punti 5 	Max p.20
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Nel caso di criteri e sottocriteri per i quali l'attribuzione dei punteggi non sia numericamente preordinata, per ogni criterio e sub-criterio sarà espresso un giudizio a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo lo schema di seguito riportato:

Giudizio sintetico	Punteggio
Eccellente	da 0,91 a
Ottimo	da 0,81 a
Buono	da 0,71 a
Discreto	da 0,61 a
Sufficiente	da 0,51 a
Quasi sufficiente	da 0,41 a
Mediocre	da 0,31 a
Scarso	da 0,21 a
Insufficiente	da 0,11 a
Non classificabile	da 0,00 a

Il **punteggio** di 20 punti riservato **all'offerta economica**, espresso come VALORE AL RIALZO attraverso un'unica percentuale al rialzo sull'importo a base di gara con max 2 cifre decimali, verrà attribuito secondo la formula seguente (vedi documento di Consultazione ANAC: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa):

$$V(a)_i = Pa/P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo

P_a = valore percentuale di rialzo offerto dal concorrente *a* P_{max} = valore percentuale di rialzo più conveniente

Di seguito esempio di calcolo dell'attribuzione dei punteggi nel caso di presentazione offerta da tre operatori:

Primo operatore presenta offerta economica con percentuale di rialzo pari al 40%

Secondo operatore presenta offerta economica con percentuale di rialzo pari al 38%

Terzo operatore presenta offerta economica con percentuale di rialzo pari al 36%

P_{a1} anche $P_{max} = 40\%$

$P_{a2} = 38\%$

$P_{a3} = 36\%$

$V(a)1 = 40/40 = 1,00$ punteggio attribuito $V(a)1 \times 20$ (punteggio massimo) $1,00 \times 20 = 20$

$V(a)2 = 38/40 = 0,95$ punteggio attribuito $V(a)1 \times 20$ (punteggio massimo) $0,95 \times 20 = 19$

$V(a)3 = 36/40 = 0,90$ punteggio attribuito $V(a)3 \times 20$ (punteggio massimo) $0,90 \times 20 = 18$

N.B. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità all'offerta economica con il rialzo più alto.

N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte che, sull'offerta tecnica, non raggiungano almeno 40 punti sul totale di 80.

La concessione verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Commissione, che verrà nominata con determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi Economico-Finanziari dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, valuterà le stesse sulla base dei criteri sopraindicati.

Articolo 12- Modalità e termini di presentazione della domanda e dell'offerta

12.1) Scadenza bando

I soggetti interessati a partecipare alla presente gara devono far pervenire l'istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso (___/___/___).

12.2) Modalità di presentazione dell'offerta:

Dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Partinico Piazza Umberto I n.3, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e sigillato, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura ***Gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Ninni Cassarà" sito in Partinico, III zona PEEP C/da Raccuglia, PARTINICO;***

12.3) Modalità di presentazione delle domande

Il plico potrà essere consegnato attraverso Servizio postale (raccomandata A/R o posta celere), società, agenzie e/o ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni o tramite consegna a mano. Farà fede, per attestare l'arrivo della busta, la targhetta apposta sul plico dall'Ufficio Protocollo comunale ovvero la data e l'ora apposte sul plico stesso dall'addetto alla ricezione della posta. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R), a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. A tal proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nel plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato devono essere poste, a pena di esclusione, 3 buste, con le modalità e i contenuti sotto indicati:

- busta contraddistinta con la lettera A;
- busta contraddistinta con la lettera B;
- busta contraddistinta con la lettera C

La Busta contraddistinta con la lettera A, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "Domanda di partecipazione e documentazione" deve contenere la domanda di partecipazione alla gara, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

La domanda deve essere redatta in conformità al modulo allegato al presente avviso (Allegato I) e contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.

L'istanza deve contenere tutte le dichiarazioni di cui all'art. 9 del presente bando.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione;
- c) eventuale copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante dell'associazione nel caso di rinnovo della carica (nel caso cioè in cui l'attuale legale rappresentante non coincida con quello originario desumibile dall'atto costitutivo)
- d) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale che sottoscrive le dichiarazioni (in caso di partecipazione in RTC, copia del documento di tutti i legali rappresentanti);

I soggetti che si presentano in forma associata non possono presentarsi quali associazioni singole o facenti parte di altro raggruppamento.

La Busta contraddistinta con la lettera B chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "*Offerta tecnica*" deve contenere la seguente documentazione:

1. Progetto gestionale: una relazione (preferibilmente nei limiti delle 4 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman corpo 12) articolata per punti secondo i criteri di valutazione e contenente la descrizione di: modalità di gestione dei servizi di custodia e pulizia; attività che si intendono realizzare; esperienza nella gestione di impianti simili, specificandone tipologia e durata; numero di iscritti; qualifica degli istruttori. La relazione dovrà essere integrata con le attestazioni e i curriculum degli addetti che si intendono impiegare nel servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio;
2. Piano delle manutenzioni ordinarie: Il piano dovrà descrivere gli interventi previsti e il relativo cronoprogramma;
3. Curriculum del soggetto proponente.

Tutti gli elaborati dell'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, devono essere firmati da tutti i soggetti che lo compongono indicando se il progetto viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo (costituito o da costituire). Devono essere indicate chiaramente le attività/prestazioni (in forma descrittiva o misura percentuale) che saranno eseguite da ogni componente del gruppo.

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, il progetto deve essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

La Busta contraddistinta con la lettera C chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Offerta economica" dovrà contenere:

1. Offerta economica: redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4;

2. Piano economico finanziario contenente:

- a) analisi della domanda e dell'offerta;
- b) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, deve essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono.

Nel caso in cui le buste A, B e C risultassero mancanti della documentazione richiesta o fosse inserita in ciascuna busta altra documentazione non indicata dal bando, l'offerta sarà da ritenersi nulla.

Gli elementi forniti per l'ammissione contenuti nella busta A saranno oggetto di valutazione ai soli fini dell'ammissibilità, mentre ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio saranno valutati solo gli elementi forniti nelle buste B e C.

Articolo 13- Apertura offerta e procedura di svolgimento della gara

13.1) Fasi procedure di gara

A partire dalla data che sarà tempestivamente comunicata sul sito istituzionale del Comune di Partinico, la Commissione, nominata successivamente alla scadenza del bando e composta da un Presidente, n° 2 componenti e n° 1 segretario verbalizzante, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, procederà, in seduta pubblica all'apertura dei plichi.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- a) **prima fase in seduta pubblica**: nel giorno e ora stabiliti che saranno tempestivamente comunicati sul sito istituzionale del Comune di Partinico, la Commissione di gara, nominata dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, procederà all'apertura dei plichi e alla verifica del loro contenuto. Nella stessa seduta si procederà all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti e, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del presente bando, alle conseguenti ammissioni od esclusioni.

b) La commissione giudicatrice procederà in seduta aperta anche all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica ed elencherà la documentazione in essa contenuta. La seduta di gara sarà dunque sospesa per consentire, in seduta riservata, la valutazione della documentazione tecnica prodotta dagli operatori.

c) La commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, provvederà ad esaminare la documentazione tecnica, a valutarne il contenuto e le caratteristiche in rapporto a quanto previsto negli atti di gara.

d) ultimato l'iter di valutazione tecnica, la commissione si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo che saranno comunicati a mezzo PEC a tutti i soggetti partecipanti per l'apertura delle offerte economiche.

Nella seduta la commissione procederà a:

- lettura dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione delle offerte tecniche;
- apertura delle offerte economiche buste "C" e attribuzione dei relativi punteggi;

e) la graduatoria finale sarà comunicata sul sito del Comune di Partinico.

L'aggiudicazione diventerà efficace una volta espletata la verifica dei requisiti.

Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, l'Amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione dichiarata e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione Comunale entro il termine da questa assegnato e sottoscrivere il contratto nei termini dalla stessa stabiliti, pena la revoca dell'aggiudicazione. La stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario è comunque subordinata all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della documentazione necessaria e delle certificazioni dovute.

13.2) Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti norme del Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 17.03.2009;

Articolo 14 - Offerte vincolanti

14.1) Condizioni e vincoli

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente e incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso e dallo schema di convenzione.

L'offerta vincola il concorrente fin dal momento della sua presentazione ma non vincola, invece, l'Amministrazione all'aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

14.2) Sospensione o annullamento procedure

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

14.3) Aggiudicazione

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'Amministrazione rimane, pertanto, impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la gara e non procedere alla stipula del contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Articolo 15 - Decadenza, Recesso, Revoca e Risoluzione

15.) Norme

Le norme relative alle cause e ipotesi di decadenza, recesso, revoca e risoluzione sono dettagliate nello schema di convenzione, approvato unitamente al presente avviso, che l'aggiudicatario ha dichiarato di conoscere e accettare integralmente.

Articolo 16- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il geom. Filippo Bommarito Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio Patrimonio.

Articolo 17 - Spese contrattuali

Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla presente procedura e sue consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Articolo 18- Trattamento dei dati personali

Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal decreto legislativo (Dlgs 101/2018)

Articolo 19 - Pubblicità

18.1) Atti di gara pubblicati

Il presente avviso di gara ed i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Partinico.

Del presente bando, con i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul Sito internet del Comune di Partinico.

18.2) Controlli

L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai prodotti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Articolo 20 - Norme finali

Il Comune di Partinico si riserva la facoltà, qualora non dovesse perfezionarsi la concessione dell'impianto in capo all'Ente o per altre ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione della gara e all'affidamento della gestione, senza che i partecipanti possano per questo accampare diritti o chiedere risarcimenti di danni.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Filippo Bonamatito)

Il Responsabile del Settore

(Dott. Giuseppe Misuraca)


Allegati:

Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Allegato 2 - Schema convenzione

Allegato 3 - Relazione tecnica

Allegato 4 - Offerta economica





Comune di Partinico

Città Metropolitana di Palermo

cod. fisc./partita IVA 00601920820

SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Resp.le: Dott. Giuseppe Misuraca

ALLEGATO 1

Al Comune di Partinico
Settore 3 Servizi Economico Finanziari
P.zza Umberto I, n.3
90047 PARTINICO (PA)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Partinico denominato "Ninni Cassarà", 3^a Zona PEEP, c/da Raccuglia PARTINICO, ad esclusione del campo da minigolf per bambini in quanto oggetto di manutenzione straordinaria non ancora effettuata, comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di volontà che di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa

dilettantistica

con sede legale in

via


codice fiscale

legalmente rappresentata da

nato/a a

il..... residente in via/p.zza/n.....

..... codice fiscale



Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà" 3^ Zona PEEP, C/da Raccuglia, Partinico, ad esclusione del campo da minigolf per bambini in quanto oggetto di manutenzione straordinaria non ancora effettuata.

Il giorno, in Partinico, presso gli uffici di, siti presso la sede comunale di Piazza Umberto I, 3 ,

il **Comune di Partinico**(codice fiscale: 00601920820) con sede in Piazza Umberto, 3, rappresentato dal Dott. Giuseppe Misuraca che interviene al presente atto nella sua veste esclusiva di Responsabile del Settore 3 Servizi Economico Finanziari del Comune di Partinico, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

E

Associazione/società sportiva/cooperativa dilettantistica.....
(codice fiscale.....),
 avente sede legale in via/piazza..... rappresentata dal/la
 sig./sig.ra..... che interviene al
 presente atto in qualità di rappresentate legale dell'associazione/società/cooperativa
 (successivamente denominato concessionario);

PREMESSO CHE

1. con provvedimento dirigenziale n. del è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "Ninni Cassarà" 3^ Zona PEEP, C/da Raccuglia;
2. con provvedimento dirigenzialesi è proceduto ad aggiudicare la gara in questione all'Associazione/Società Sportiva/cooperativa Dilettantistica alle condizioni offerte e previste nel bando di gara, condizionando l'esecutività del provvedimento al positivo esito delle verifiche ex art. 80 del Codice dei contratti;
3. con nota prot. n. Servizio - Ufficio ha comunicato il completamento della verifica dei requisiti indicati all'art. 9 del bando di gara nei confronti della Società sportiva.....e che pertanto le certificazioni acquisite risultano conformi a quanto dichiarato in sede di gara.
4. con provvedimento dirigenziale n. del è risultata aggiudicataria della procedura aperta l'associazione/società sportiva dilettantistica/cooperativa (codice fiscale

RICHIAMATE

- la Direttiva CONI approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;
- la Direttiva prot. n. 2952 del 03/09/2013 “Progetti impianti sportivi – Obbligo del parere CONI”;
- il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 suppl. ord. del 11.4.96) “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005;
- la Legge Regionale Sicilia 29 dicembre 2014 n. 29 “Testo Unico in materia di sport” e dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;
- il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 17.03.2009
- la deliberazione di giunta comunale n. 04 del 11/08/2020 con cui sono state definite le linee di indirizzo per la predisposizione del bando finalizzato all'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto;

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Partinico affida la concessione dell'impianto sportivo denominato “Ninni Cassarà” 3^a Zona PEEP, C/da Raccuglia, Partinico alla Associazione/Società Sportiva/cooperativa dilettantistica.....
rappresentata dal/la sig./ra
2. La concessione è effettuata dal Comune di Partinico ed accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel presente atto.
3. La concessione prevede l'esecuzione di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Articolo 2 - Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo comunale ha i seguenti identificativi catastali: Foglio 12 di Partinico , part. 3743 sub 2 e presenta la seguente consistenza:

- n. 4 campi da tennis
- n. 1 campo polifunzionale;
- n. 1 gradinata (tribuna scoperta) connessa ai campi da tennis;
- n. 2 campi di bocce ;
- n. 1 campo minigolf ;
- n. 1 campo minigolf per bambini;
- n. 2 corpi servizi igienici;
- n. 1 muro di allenamento del tennis;
- n. 1 ufficio;
- n. 1 spogliatoio distinto per sesso;
- n. 1 locale tecnico

Ogni campo da tennis è recintato con recinzione metallica e dotato di un accesso autonomo riservato agli atleti. L'intera area è completamente recintata.

L'impianto è inoltre dotato di:

- impianto di illuminazione notturna completo di riflettori;
- allaccio alla rete comunale per l'approvvigionamento idrico e il servizio di fognatura-depurazione;
- estintore per eventuali emergenze;
- cassetta di pronto soccorso.

L'accesso principale avviene da Via Dalla Chiesa.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è di **6 mesi** e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Articolo 4 – Canone di concessione

1. Il canone di concessione è quello determinato nell'offerta economica definita in sede di gara per un importo di €. 4.000,00
2. L'intero importo del canone semestrale dovrà essere versato entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

Articolo 5 – Principi generali per la gestione dell'impianto

1. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva agonistica e non agonistica e attività ludico- motoria- ricreativa;
2. per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosso e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreativo e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso;
3. per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili;
4. la gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
5. il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto

1. Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come risulta da relazione allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, e perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere;
2. la consegna dell'impianto avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso e le relative certificazioni.

3. al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui sarà responsabile il concessionario;
4. il verbale di consistenza dell'impianto deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche;
5. alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale;
6. il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'impianto, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
7. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario

1. Il Comune di Partinico consegna al concessionario l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, dal bando di gara e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.
3. Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
4. In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto a garantire i seguenti servizi e/o adempimenti:
 - a) gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Partinico da qualsiasi responsabilità al riguardo.
 - b) manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso, delle attrezzature e degli impianti tecnologici costituenti l'impianto sportivo oggetto di affidamento. Alla scadenza del rapporto concessorio o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di

manutenzione ordinaria realizzate, comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Partinico, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;

- e) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- d) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;
- c) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- f) costante attività d'informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- g) rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Partinico;
- h) utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- i) adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNI di categoria.
- j) rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Comune concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- k) farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti ivi compresi gli impianti antincendio secondo la normativa vigente;
- l) far fronte agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
- m) pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volurazione dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Comune, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. I contatori o dispositivi di misurazione devono essere resi accessibili in ogni momento per le verifiche o i controlli da parte del Comune.

- n) acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto che dell'attività.
- o) comunicare all'Ufficio Sport, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) il nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto organizzativo ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione da lui designato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett.b);
- p) obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni di legge e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.
- q) corresponsione del canone come indicato nel precedente art.4).
- r) gestione e manutenzione degli impianti tecnologici con le modalità specificate nel successivo art.8).

6. Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 8 – Impianti tecnologici

1. Il concessionario ha l'obbligo di affidare la manutenzione a ditte qualificate, e di comunicare il nominativo della ditta prescelta al comune.

2. Sono a completo carico del concessionario gli interventi di manutenzione sotto specificati:

- a) Manutenzione Programmata: comprende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, nonché previste dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente;
- b) Manutenzione Riparativa: comprende l'esecuzione degli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dal progetto c/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

3. Il concessionario ha l'obbligo di affidare la manutenzione a ditte qualificate e di comunicare il nominativo della ditta prescelta al comune e non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione comunale, restando il Comune estraneo ad ogni rapporto fra quest'ultimo e l'appaltatore.

Articolo 9 – Esecuzione di opere

1. L'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale

responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni edilizie o delle norme che disciplinano la materia sotto il profilo igienico-sanitario, nonché della sicurezza e della prevenzione incendi.

2. Per ogni intervento deve essere data preventiva comunicazione scritta all' Ufficio tecnico del Comune di Partinico prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori. Il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni.

3. Le opere potranno essere eseguite solo dopo il nulla osta del Comune.

4. Qualora le opere di manutenzione ordinaria siano previste nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.

Articolo 10 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'impianto

1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Articolo 11 - Locali e attrezzature

1. I locali e gli impianti devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà e gli interventi che dovessero richiedersi per venire incontro ad intervenute modifiche di legge.
2. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite, danneggiamenti, atti di vandalismo resta a totale carico del concessionario al quale compete la responsabilità della conservazione della custodia dei beni per tutta la durata della convenzione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
4. Le attrezzature e gli arredi dell'impianto devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
5. I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.
6. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 12 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

Il concessionario è costituito custode delle cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del medesimo detenuti dallo stesso all'interno dell'impianto, a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per eventuali danni derivanti da qualsiasi causa.

Articolo 13 - Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, secondo il piano presentato in sede di gara e che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere o/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

Articolo 14- Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. E' facoltà del concessionario effettuare attività di vendita diretta di alimenti e bevande a uso esclusivo degli utenti dell'impianto, secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 31 della LR 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio).
2. La vendita al dettaglio di cui all'art. 31 co. 1 del suddetto TU del Commercio è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del Dlgs 222/2016, attraverso l'utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

Articolo 15 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Partinico sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.
2. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.

3. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.
4. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.
5. Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni aventi il contenuto di cui al comma 4 e/o collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale.

Articolo 16 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'impianto rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

Articolo 17 - Vicende soggettive del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.
2. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il Concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti nel bando relativo alla procedura di gara per la concessione.
3. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 18 - Controlli

1. Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'impianto, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto e

disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 19 - Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nel bando di gara.

Articolo 20 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art.7 dell'Avviso pubblico il concessionario avrà presentato, prima della sottoscrizione del contratto:
 - *a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa pari al 10% canone di concessione, determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero di mesi di concessione;*
2. in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunto dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.
4. Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
 - b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
 - c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
 - d. lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
 - e. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
 - f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Palermo.
 - g. La fideiussione diventa efficace nei confronti del Comune di Partinico solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.
5. Le clausole di cui alle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

Articolo 21 - Garanzie assicurative

1. La gestione dell'immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.
3. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
4. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
5. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere:
6. Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 5.000.000,00.
7. Il comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
8. Nella polizza di assicurazione dei beni, è stato stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell'amministrazione comunale.
9. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.
10. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
11. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l'Ufficio patrimonio, prima della stipula del contratto di concessione.
12. La stipula del contratto d'affidamento del servizio è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
13. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali.

Articolo 22 - Responsabilità

1. Il concessionario, in virtù della presente convenzione, ha la responsabilità della gestione dell'impianto in concessione, per ogni sua parte, impianto e pertinenza, presente al momento di stipula della convenzione o che verrà realizzato dal concessionario.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sorveglianza e custodia, con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale.
3. Il concessionario è comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
4. Il concedente non assume responsabilità conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
5. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
6. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.
7. Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di € 230 ad un massimo di € 2.300 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) ritardato pagamento del canone annuale;
 - b) ritardata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
 - c) mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla integrità o funzionalità dell'impianto, delle strutture o degli impianti tecnologici;
 - d) mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla immagine del concedente nei confronti degli utenti e dei cittadini.

Articolo 23 - Revoca della concessione

1. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati e in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle periodiche verifiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccipire alcunché e le opere di miglioria apportate all'impianto rimangono di proprietà del Comune.

2. Il Comune di Partinico ha la facoltà di revocare la concessione dell'impianto nei seguenti casi:

- a) non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall'art. 8 del presente contratto;
- b) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Partinico ;
- c) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
- d) fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell'Amministrazione.
- e) mancato pagamento del canone.

3. Il Comune di Partinico comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta.

4. È data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l'obbligo di preavviso di mesi uno dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente, ma il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Partinico.

Articolo 24 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti:

- a) non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall' art. 8 del presente contratto;
- b) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Partinico;

- c) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
 - d) fidejussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fidejussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dall'Amministrazione.
2. Il Comune di Partinico comunicherà, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra.
 3. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.

Articolo 25 -Recesso

1. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi tre dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente.
2. Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo progressivo e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Partinico.

Art. 26 – Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
- b) perdita dei requisiti di ordine generale;
- c) cessione o sub concessione della convenzione;
- d) frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;
- e) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;

Articolo 27 - Domicilio

Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

Articolo 28 - Dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal Dlgs 101/2018), si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Partinico, con sede in P.zza Umberto I ,3 , in persona del Dott. Giuseppe Misuraca. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Misuraca, Dirigente del Settore 3 Servizio Economico-Finanziari. Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato in Dott. Giuseppe Misuraca.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati od'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Partinico è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

Il Comune di Partinico raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

I dati personali possono essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione):
 - altre Pubbliche Amministrazioni;
 - società partecipate dal Comune di Partinico per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
 - soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Partinico è parte;
 - soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal " Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti " di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n 29 del 28/03/2019;
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione)attraverso:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", alle condizioni e con le modalità previste dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
3. Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Partinico ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

4. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:

- ottenere dal Comune di Partinico la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Partinico abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Partinico abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

Articolo 29 – Disposizioni generali e finali

1. Il presente atto verrà registrato applicando quanto disposto dalla normativa vigente per atti soggetti ad I.V.A. Il concessionario chiede di conseguenza l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione.
3. Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di impianto sportivo, ai sensi del vigente regolamento degli impianti sportivi del Concedente, ed è regolato dal medesimo e dal Regolamento per la gestione del patrimonio per le parti non disciplinate dal presente contratto.

4. E' individuato il Foro di Palermo quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.


Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Partinico.....

Per l'Associazione/Società sportiva/Cooperativa.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e ss. del Codice civile, il concessionario dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28, 29 del presente atto.

Per l'Associazione/Società sportiva/Cooperativa dilettantistica
Il responsabile legale



RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto Sportivo " Ninni Cassarà " (Campi da tennis Comunali) sito in Partinico (PA) via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, identificato nel N.C.E.U., al foglio n. 12 particella 3743 sub 2.

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Relazione Tecnica sullo stato di fatto dell'Impianto Sportivo Polivalente "Ninni Cassarà" (Campi da Tennis Comunali) sito a Partinico (PA) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, identificato nel N.C.E.U. al Foglio n.12 particella 3743 sub 2.

DITTA: Comune di Partinico

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta dal sottoscritto Geom. Filippo Bommarito, nella qualità di Tecnico dell'Ufficio Patrimonio del Settore 3 - Servizi Economico Finanziari del Comune di Partinico, su incarico ricevuto dal suddetto Ufficio, al fine di effettuare un sopralluogo nell'impianto sportivo in oggetto e predisporre la seguente relazione.

Oggetto della presente relazione è delineare lo stato di conservazione e fruibilità dell'Impianto sportivo, elencando anche i punti critici riscontrati.

Per tale Impianto Sportivo è stata rilasciata l'Agibilità/Abitabilità giusta SCA prot.501 del 10/01/2020.

In data 26/08/2020 è stato effettuato il sopralluogo nell'impianto Sportivo in oggetto.

DATI CATASTALI

L'area in cui insiste l'Impianto Sportivo in oggetto è sita nel territorio del Comune di Partinico (PA) in Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, e ricade nel N.C.E.U. al foglio di mappa 12, particella 3742, sub. 2, categoria D/6, con rendita catastale pari a 7.630,00Euro.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALLO STATO ATTUALE

L'Impianto Sportivo oggetto della presente relazione tecnica, è costituito da un unico lotto di terreno confinante ad Ovest e Nord con la Via Carlo Albero Dalla Chiesa, mentre a Est e Sud con altri lotti di proprietà ed ha una superficie complessiva di circa 9000 mq.

L'Impianto Sportivo nello specifico è costituito attualmente da:

- n. 4 campi da tennis scoperti (campo A, B, C, D) tutti recintati con rete metallica, e con pavimentazione in mateco.
- n. 1 campo polifunzionale, anch'esso recintato con rete metallica e pavimentazione in mateco.
- n. 1 gradinata (tribuna scoperta) connessa ai campi da tennis.
- n. 2 campi da bocce.
- n. 1 campo di minigolf.
- n. 1 campo di minigolf bambini.
- n. 1 WC bocce: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra connesso ai campi di bocce.
- n. 1 WC tennis: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra connesso ai campi di tennis.
- n. 1 muro di allenamento;
- n. 1 ufficio: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra situato vicino l'entrata del lotto, che comprende i locali destinati ad uffici.
- n.1 spogliatoi: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra situato anch'esso vicino l'entrata dell'Impianto Sportivo e adiacente agli Uffici, che comprende i locali spogliatoi/docce divisi per sesso.
- n.1 locale tecnico: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra.

L'Impianto Sportivo risulta essere carente delle necessarie manutenzioni, che lo hanno portato nel corso del tempo, ad uno stato di vetustà e obsolescenza degli elementi costitutivi.

Si è riscontrato anche la mancanza di un contatore idrico, dato che allo stato attuale l'impianto è allacciato direttamente alla rete di distribuzione comunale.

Quindi alla luce del sopralluogo effettuato e dai fascicoli fotografici allegati alla presente, si evidenziano vari punti di criticità che verranno elencati nel paragrafo successivo.

CRITICITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO

I punti critici riscontrati con il sopralluogo effettuato, evidenziano una mancata manutenzione dell'Impianto Sportivo in oggetto, ovvero la mancanza di quei interventi che riguardano: le opere di riparazione, rinnovamento e/o sostituzione degli elementi, e le opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza l'Impianto Sportivo nel suo complesso.

Nello specifico le criticità riscontrate sono le seguenti:

- Mancata manutenzione dei viali, ovvero la presenza di erbacce e il mancato ripristino del manto pedonale ove necessario.
- Mancato ripristino del manto di pavimentazione in mateco dei campi da tennis, con presenza di vari lesioni su gran parte della pavimentazione, e una discontinuità superficiale per errata rasatura del manto stesso.
- Mancato ripristino del manto di pavimentazione in piastrelle del campo polifunzionale, che presenta gravi lesioni su una porzione della pavimentazione.
- Assenza di porzioni di recinzione dei campi da gioco, e precarietà strutturale dei montanti della stessa, altamente corrosi.
- Presenza di fenomeni di umidità di risalita capillare diffusa all'interno del locale spogliatoio, locale tecnico e locale WC bocce.
- Mancato ripristino dei campi destinati a minigolf, con presenza di erbacce e cordoli di delimitazione del manto di pavimentazione degradati.
- Mancato ripristino dei campi di bocce, ovvero cordoli di delimitazione del manto di pavimentazione degradati.
- Assenza parziale e/o totale di linee di gronda e pluviali in quasi tutti i corpi di fabbrica dell'Impianto Sportivo (locali ufficio, locali spogliatoio, WC bocce, WC tennis), che comportano la presenza di fenomeni di umidità d'acqua piovana sulla struttura stessa.
- Degradati sulla struttura in C.A. dei muri perimetrali, ovvero distacco parziale del copriferro, esfoliazione e lesioni, in particolar modo sui pilastri.

- Presenza di alcuni pozzetti d'ispezione lungo i viali, che comportano una discontinuità del manto pedonale, che mettono a rischio la marcia del pedone.
- Presenza di lesioni superficiali nella gradinata (tribuna scoperta) in c.a.
- Locale tecnico accessibile facilmente a chiunque e non solo al personale addetto, per la mancanza di serratura nelle porte di ingresso ai locali.
- Assenza di contatore idrico, per un eventuale allaccio di nuova utenza presso il gestore di servizi idrico (AMAP).
- Mancato ripristino del muro perimetrale di contenimento a confine Sud-Est con altra ditta (in prossimità del campo di minigolf bambini), che risulta essere attualmente a rischio crollo per cedimento, e con un puntellamento provvisorio non adeguato.
- Presenza di lesione verticale strutturale su muro perimetrale di contenimento a confine Sud-Est con altra ditta (in prossimità dei locali adibiti ad ufficio).
- Presenza di erbacce alla base dei muri perimetrali, sia internamente che esternamente all'Impianto Sportivo.

Per quanto riguarda le dimensioni ed il posizionamento si rimanda agli allegati grafici ed ai rilievi fotografici allegati.

Si allega alla presente:

- Estratto di mappa.
- Stralcio del PRG.
- Elaborato planimetrico.
- Immagine aerofotografica.
- Certificato catastale.
- Planimetria catastale.
- Rilievo fotografico struttura sportiva allegato A.
- Rilievo fotografico stato di conservazione struttura sportiva allegato B.

Tanto per dovere d'ufficio.

Partinico, li 01-09-2020

Il Tecnico


 (Geom. Filippo Bommarito)

CALCOLO DEL CANONE ANNUO

CONVENZIONE REP.6952 DEL 22/04/2010	€. 69.000,00
CANONE ANNUO	€. 6.900,00
RIVALUTAZIONE MONETARIA ISTAT ALLA DATA DEL 31/08/2020	€. 8.337,10
A DECURTARE LO STATO DI VETUSTA' DI ALCUNE PARTI DELLA STRUTTURA COME RIPORTATO NELLA RELAZIONE TECNICA	€. 337,10
RESTANO	€. 8.000,00 ANNUE
OVVERO	€. 4.000,00 SEMESTRALI

IL TECNICO



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 6.900,00

Data Iniziale: 22/04/2010

Data Finale: 31/08/2020

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2010

Scadenza Rivalutazione: Agosto 2020

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/04/2010	31/12/2010	€ 7.079,40	1,00%	253	€ 49,07
01/01/2011	22/04/2011	€ 7.079,40	1,50%	112	€ 32,58
22/04/2011	31/12/2011	€ 7.307,10	1,50%	253	€ 75,97
01/01/2012	22/04/2012	€ 7.307,10	2,50%	113	€ 56,55
22/04/2012	22/04/2013	€ 7.389,90	2,50%	365	€ 184,75
22/04/2013	31/12/2013	€ 7.424,40	2,50%	253	€ 128,66
01/01/2014	22/04/2014	€ 7.424,40	1,00%	112	€ 22,78
22/04/2014	31/12/2014	€ 7.403,70	1,00%	253	€ 51,32
01/01/2015	22/04/2015	€ 7.403,70	0,50%	112	€ 11,36
22/04/2015	31/12/2015	€ 7.376,10	0,50%	253	€ 25,56
01/01/2016	22/04/2016	€ 7.376,10	0,20%	113	€ 4,57
22/04/2016	31/12/2016	€ 7.500,30	0,20%	253	€ 10,40
01/01/2017	22/04/2017	€ 7.500,30	0,10%	112	€ 2,30
22/04/2017	31/12/2017	€ 7.524,80	0,10%	253	€ 5,22

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrarti annunci personalizzati.

22/04/2019	31/12/2019	€ 7.590,00	0,80%	253	€ 42,09
01/01/2020	22/04/2020	€ 7.590,00	0,05%	113	€ 1,17
22/04/2020	31/08/2020	€ 7.590,00	0,05%	131	€ 1,36

Indice alla Decorrenza: 137

Indice alla Scadenza: 102,5

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,1

Totale Rivalutazione: € 690,00

Capitale Rivalutato: € 7.590,00


Totale Colonna Giorni: 3784

Totale Interessi: € 747,10

Rivalutazione + Interessi: € 1.437,10

Capitale Rivalutato + Interessi: € 8.337,10


Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrarti annunci personalizzati.




Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale Territoriale - Direttore (CAGGI) LAURA

ESTRATTO DI MAPPA

Vis. tel. (0.90 euro)





STRALCIO P.R.G.

CARABINIERI

117

108

166,8

169,0

162,2

166,0

122

174,2

177,3

174


171

ORIENTAMENTO



LEGENDA

- 1 - CAMPO DA TENNIS
- 2 - CAMPO POLIFUNZIONALE
- 3 - CAMPO FITZ BOCCIE
- 4 - CAMPO DI MINIGOLF
- 5 - WC. BOCCIE
- 6 - WC. TENNIS
- 7 - MURO DI ALLENAMENTO
- 8 - UFFICIO
- 9 - SPOGLIATOI
- 10 - CAMPO DOMINIKOLF BAMBINI
- 11 - LOCALE TECNICO
- 12 - TRIBUNA
- 13 - CARRIABILI
- 14 - AULE



VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA


VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

PLANIMETRIA

ELABORATO PLANIMETRICO



IMMAGINE AEROFOTOGRAFICA



Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 26/08/2020 - Ora: 08.59.43 Fine
Visura n.: T13506 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 26/08/2020

Dati della richiesta	Comune di PARTINICO (Codice: G348)
Catasto Fabbricati	Provincia di PALERMO Foglio: 12 Particella: 3743 Sub.: 2

N.	DATI IDENTIFICATIVI						DATI DI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Microm. Zona	Categoria	Class.	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1	Urbana	12	3743	2			D/6				Euro 7.630,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 04/12/2018 protocollo n. PA0238911 in atti dal 04/12/2018 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 63687.1/2018)
Indirizzo VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA n. 2 piano: F. Effirmata con prot. n. PA0239638/2018 del 05/12/18												
Notifica Annotazioni di studio: classamento e rendita certificati (d.m. 701/94)												

ENTE STATO	
N. 1 COMUNE DI PARTINICO con sede in PARTINICO	DATI ANAGRAFICI
	CODICE FISCALE 00601920820*
	DIRITTI F. ONFRI REALI (1) Proprieta per 1/4

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune G348 - Sezione - Foglio 12 - Particella 3743

Unità immobiliari n. 1.

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO A

RILIEVO FOTOGRAFICO

**STRUTTURA SPORTIVA (CAMPI DA TENNIS)
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
PARTINICO (PA)**



LEGENDA

- 1 - CAMPO DA TENNIS
- 2 - CAMPO POLIFUNZIONALE
- 3 - CAMPO DI BOCCIE
- 4 - CAMPO DI MINIGOLF
- 5 - W.C. BOCCIE
- 6 - W.C. TENNIS
- 7 - MURO DI ALLESTIMENTO
- 8 - UFFICIO
- 9 - SPOGLIATOI
- 10 - CAMPO DA MINIGOLF SAMBINI
- 11 - LOCALE TECNICO
- 12 - TRIBUNA
- 13 - CAMMINAMENTI
- 14 - AILLOLE

Foto - CONO OTTICO FOTOGRAFICO
x






FOTO N° 1 INGRESSO



FOTO N° 2 WC TENNIS




FOTO N° 3 CAMPO A




FOTO N° 4 CAMPO A



FOTO N° 5 MURO DI ALLENAMENTO




FOTO N° 6 CAMPO B




FOTO N° 7 TRIBUNA




ФОТО N° 8 САНРО С




ФОТО N° 9 САНРО С



FOTO N° 10 CAMPO D




FOTO N° 11 CAMPO D



FOTO N° 12 CAMPO MINIGOLF




FOTO N° 13 CAMPO MINIGOLF



FOTO N° 14 CAMPO POLIFUNZIONALE



FOTO N° 15 WC BOCCLE





FOTO N° 16 CAMPO DI BOCCLE






FOTO N° 17 UFFICI E SPOGLIATOI




FOTO N° 18 UFFICI



FOTO N° 19 CAMPO MINIGOLF BAMBINI



FOTO N° 20 LOCALE TECNICO





FOTO N° 21 LOCALE INTERNO SPogliATOID




ESTO N° 22 INTERNO SPALLIATO 1/3 DOCLE


ALLEGATO B

RILIEVO FOTOGRAFICO


**STATO DI CONSERVAZIONE STRUTTURA
SPORTIVA (CAMPI DA TENNIS) VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA PARTINICO (PA)**



PAVIMENTAZIONE VIALE PEDONALE




MONTANTI E RETE DI RECINZIONE




MONTANTI E RETE DI RECINZIONE



RETE DI RECINZIONE




DISTACCO COPRIFERRO DEI MURI PERIMETRALI




DISTACCO COPRIFERRO DEI FLORI PERIMETRALI



POZZO VIALE PAVIMENTAZIONE PEDONALE



LESIONI SUPERFICIALI GRADINATA (TRIBUNA SCOPERTA)





ACCESSED LOCALE TECNICO



INTERNO LOCALE TECNICO



INTERNO LOCALE TECNICO




INTERNO LOCALE TECNICO



MURO PERIMETRALE A RISCHIO CROLLO



MURO PERIMETRALE A RISCHIO CROLLO



LESIONE VERTICALE MUOIA PERIZETALE

ALLEGATO 4

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" III ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA PARTINICO AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI IN QUANTO OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE.

AL COMUNE DI PARTINICO
Piazza Umberto I, n.3
90047 Partinico (PA)

OGGETTO: schema per la formulazione dell'offerta economica

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il
..... e residente in via.....
nella sua qualità di legale rappresentante di:

- Associazione Sportiva dilettantistica;
- Società Sportiva/cooperativa dilettantistica

Informa

- Singola;
- Associata;

con denominazione
con sede nel Comune di.....
Codice Fiscale/P. IVA n.....
per l'appalto del servizio di cui all'oggetto

OFFRE

il seguente rialzo percentuale da applicare sull'importo del canone concessorio a base di gara di cui al punto 5.1) dell'Avviso pubblico:

..... % (in due cifre)

.....% (in lettere)

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente dichiara che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad €.....

....., li

Firma

N.B. Nel caso l'offerta sia presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc), la stessa dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le associazioni/impresе facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" - 3^ ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI, ATTUALMENTE NON ACCESSIBILE CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE. CIG: ZD52E7E5F8

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pro-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pro-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ../../..

Il Responsabile del Settore
FTO Dott. Giuseppe Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partecipò, il _____ Il Responsabile della pubblicazione *on line* _____
